



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7

del 29/05/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023

L'anno **2023** il giorno **29** del mese di **MAGGIO** alle ore **09:43**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	DE LORENZIS Pierpaolo	Si	
2	REGA Maria Luce	Si		9	SCANDEREBECH Donatuccio	Si	
3	MASTROLEO Tommaso	Si		10	TUNNO Annalisa	Si	
4	CAUSO Annalucia	Si		11	PALESE Manlio	Si	
5	CASTO Alberto Armando	Si		12	DE VITIS Alessio	Si	
6	TRIANNI Alessandro	Si		13	SPENNATO Walter Cosimo	Si	
7	PALESE Patrizia		Si				

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott. Alberto Armando CASTO** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dr.ssa Olivieri Marialuisa

Il Presidente saluta tutti e invita il Segretario a procedere con l'appello.

Accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Prima di dare inizio ai lavori consiliari e di procedere con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola all'assessore Mastroleo per una comunicazione.

Interviene l'assessore Mastroleo e dopo aver salutato il consesso fa presente quanto segue: “Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 questo Ente dà pubblicazione del contributo assegnato e sua finalizzazione, fonte del finanziamento: Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, assegnazione ai Comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022/2023. Importo assegnato € 25.000,00; finalità del contributo: realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati al fine di ridurre la velocità veicolare su alcuni tratti stradali di maggiore intensità di traffico, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 28 luglio 2022.

Questo è per quanto riguarda il finanziamento che abbiamo ottenuto, dove sono stati realizzati i passaggi pedonali rialzati; bisognava dare pubblicazioni in Consiglio, ai fini del rendiconto finale per l'assegnazione dell'importo di € 25.000,00”.

A questo punto interviene il Presidente al fine di procedere con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

I. Il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

II. I commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

I. a) Il comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

II. il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in

attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

III.al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

IV.al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

I. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

II. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

VII.al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO CHE il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ancora oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale, per cui non vi è ancora obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU, così come chiarito con Risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020;

EVIDENZIATO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020 che dispone *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di*

proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi”;

VISTO l'art. 1, comma 743, della Legge n.234/2021 (Legge di Bilancio 2022) in cui viene stabilito che, limitatamente all'anno 2022, è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che per il corrente anno, così come per il 2021, per tali soggetti la riduzione d'imposta torna ad essere pari al 50% considerato che l'incremento dell'agevolazione al 62,5% riguardava il solo anno 2022;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n.13 del 22/04/2022 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

<i><u>Fattispecie</u></i>	<i><u>Aliquota</u></i>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale (fatte salve le esenzioni/agevolazioni previste dalla legge)	0,1 per cento
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (fatte salve le limitazioni dell'esenzione stabilite, per la categoria catastale D/3, nell'art.12 del D.L. 172/2022)	1,06 per cento
Frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01	0,86 per cento
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (inclusi Iacp ed Erp)	1,06 per cento
Terreni agricoli in genere	0,96 per cento

Terreni agricoli di qualità "Uliveto" risultante da visura catastale *	0,48 per cento
Aree fabbricabili	1,06 per cento

* aliquota ordinaria del 0,96 per cento con riduzione del 50% da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2023, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:

- I. Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- II. Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica;

RITENUTO, altresì, dover precisare che la detrazione di cui al punto precedente si applica sino a concorrenza dell'imposta effettivamente dovuta, con riferimento al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, in caso di comproprietà dell'immobile, proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che:

- Il Ministro dell'interno, con il decreto 13 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19/12/2022), ha stabilito per gli enti locali il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023;
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito **al 30 aprile 2023**;
- in data 18 aprile 2023, durante la seduta della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, su richiesta di ANCI e di UPI, è stato disposto un ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, dal 30 aprile 2023 al 31 maggio 2023;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (De Vitis, Spennato, Palese Manlio, Tunno)

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI CONFERMARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

<i><u>Fattispecie</u></i>	<i><u>Aliquota</u></i>
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale (fatte salve le esenzioni/agevolazioni previste dalla legge)	0,1 per cento
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (fatte salve le limitazioni dell'esenzione stabilite, per la categoria catastale D/3, nell'art.12 del D.L. 172/2022)	1,06 per cento
Frantoi oleari classificati nella categoria catastale D01	0,86 per cento
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (inclusi Iacp ed Erp)	1,06 per cento
Terreni agricoli in genere	0,96 per cento
Terreni agricoli di qualità "Uliveto" risultante da visura catastale *	0,48 per cento
Aree fabbricabili	1,06 per cento

- aliquota ordinaria del 0,96 per cento con riduzione del 50% da applicare in esito a presentazione di dichiarazione IMU

3. DI CONFERMARE, altresì, per l'anno 2023, la detrazione di euro 200,00 da applicarsi alle seguenti unità immobiliari:

- Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, nelle modalità espresse in premessa;

4. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756 della L. 160/2019;

5. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

6. DI RENDERE la presente deliberazione, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (De Vitis, Spennato, Palese Manlio, Tunno), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29/05/2023

Deliberazione avente per oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE II - BILANCIO - RISORSE UMANE - TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 13/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 13/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO
f.to **Dott.ssa Angelica REHO**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. ALBERTO ARMANDO CASTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. MARIA LUCE REGA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 14/06/2023 al 29/06/2023.

Dalla Residenza Municipale, li 14/06/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 14/06/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDr.ssa Olivieri Marialuisa

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA OLIVIERI MARIALUISA